



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 febbraio 2013  
(OR. en)**

**5835/13**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0334 (NLE)**

**VISA 24  
COEST 18  
OC 46**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 20.2.2013**

---

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

### **concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2013/2/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2012<sup>1</sup>, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti ("accordo") è stato firmato il 17 dicembre 2012, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare l'accordo.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen<sup>2</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

---

<sup>1</sup> GU L 3 dell'8.1.2013, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen<sup>1</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

*Articolo 1*

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione\*.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo<sup>1</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

\* Delegazioni: vedi doc. st 16913/12.

<sup>1</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.